

D.U.R.F. -Certificato di regolarità fiscale per imprese appaltatrici (art. 17-bis D. Lgs. 241/97)

L' articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008, rubricato Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite Crediti, al comma 1, per il rilascio della Abilitazione per Imprese e Lavoratori Autonomi ad operare in cantieri temporanei o mobili (di cui all'articolo 89, c.1, l. a) in cui si eseguono lavori edili o di genio civile appalti pubblici e privati (di cui all'Allegato X), ha previsto i seguenti requisiti obbligatori:

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto (TUSL);
- c) Possesso del DURC in corso di validità;
- d) Possesso del DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) Possesso del DURF (Certificazione di Regolarità Fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) nei casi previsti dalla normativa vigente;**
- f) Avvenuta designazione dell'RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Fermi restando tutti gli altri requisiti obbligatori per imprese e lavoratori autonomi che ricadono nel campo di applicazione della Abilitazione, di seguito verrà approfondita la locuzione "*nei casi previsti dalla normativa vigente*". Difatti il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) è tornato di grande attualità in quanto collegato all'ottenimento della Patente a Crediti.

Campo di applicazione della norma, è il combinato disposto dell'articolo 27 comma 1 lettera e) del TUSL (*possesso del DURF*), con l'articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997, *obblighi dei Sostituti d' Imposta*, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad € 200.000, laddove il rilascio del DURF, rilasciato dall' Agenzia delle Entrate, certifica il possesso di determinati requisiti ed il corretto adempimento di obblighi fiscali.

Già l'art. 4 del D. L. del 26 ottobre 2019, n. 124 - convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 2019 n. 157 – aveva introdotto, nel corpo del D. Lgs. del 9 luglio 1997, n. 241, per prevenire il rischio di mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti occupati nella filiera degli appalti e subappalti, l'art. 17- bis, che prevedeva una serie di adempimenti, in tema di gare di Appalto, Subappalto, affidamenti a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati (*nei rapporti negoziali, per espressa previsione della normativa attualmente in vigore, viene attratta anche la modalità gestoria mediante contratti di distacco di manodopera qualificata*).

In particolare, per Appalti e Subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo **superiore a 200.000 euro**, caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera** (c.d. labour intensive), da eseguirsi presso le sedi di attività del Committente Appaltatori e Subappaltatori con l'utilizzo di beni strumentali di loro proprietà di quest'ultimo o ad essi riconducibili in qualunque forma, la norma già prevedeva l'obbligo:

- **per il committente** di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio;
- **per l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici** di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
 - i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute
 - un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.

In alternativa, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall'Agenzia delle Entrate (DURF), la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi (*corre obbligo evidenziare che per coloro i quali non possiedono il requisito del triennio di anzianità lavorativa, ancorchè soggetti all'obbligo del DURF, potranno comunque svolgere attività nei cantieri*);
- aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione;
- Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Autocertificazione del possesso del DURF

Il comma 2 dell'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 ha previsto che "Il possesso dei requisiti di cui al comma 1" possa essere **autocertificato** secondo le disposizioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

A fine Settembre u.s. due provvedimenti, emanati a breve distanza l'uno dall'altro, il D.M. MinLAV e delle Politiche Sociali 18 settembre 2024, n. 132 e la Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024, consentono difatti alle imprese, di non presentare alla committenza tutta una serie di documentazione.

Provvedimenti di sospensione e/o revoca – Assenza del DURF

L'articolo 27, comma 4, del TU prevede che la patente possa essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio”

La circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 ha nuovamente confermato che “Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall'INL sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo, (nel caso *de quo* l'assenza del DURF), non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento” (*comma 8- sospensione cautelare, oppure comma 10- impossibilità a operare nel cantiere a seguito di decurtazione dei punti*).

Istanza per il rilascio

L'istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all'Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite l'apposito modello. La richiesta può essere presentata personalmente o tramite soggetto delegato.

In quest'ultimo caso il soggetto delegato deve essere munito di formale delega da consegnare unitamente alla richiesta del certificato.

Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente:

- **mediante il servizio consegna documenti e istanze** presente nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello (l'istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti” selezionando come Ufficio destinatario **la Direzione Provinciale territorialmente competente**);
- mediante **consegna diretta all'Ufficio territoriale competente**. In questo caso l'Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
- mediante **raccomandata A/R all'Ufficio territoriale competente**, allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
- mediante **PEC** specificando nell'oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”.

Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L'indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della **Direzione Provinciale territorialmente competente**.

Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.

Costo

L'istanza e il certificato non sono soggette ad imposta di bollo e tributi speciali.

Normativa e prassi

-Articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008- Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite Crediti

- D.M. Min Lav- 18 settembre 2024 n. 132 Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

- Circolare INL n. 4/2024 - articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni.

-Articolo 17-bis del D. lgs. n. 241/1997 -Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

-Provvedimento del 06 febbraio 2020 - Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (pubblicato il 06/02/2020)

- Circolare n. 1 del 12/02/2020 - Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – primi chiarimenti

D.ssa Baldassarra Lucrezia - Consulente del Lavoro in Altamura (BA) - 4 OTTOBRE 2024

© Tutti i diritti riservati



Per maggiori informazioni, segui i nostri social:



[Facebook](#), [Instagram](#), [TikTok](#)